

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 212

23 maggio 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BORGHI, BARBIERI,
SALSI, TAGLIANI, NANNI

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Oggetto consiliare n. 3629

RELAZIONE

La riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione ha espressamente riconosciuto alle Regioni e province autonome il diritto e, allo stesso tempo, il dovere di partecipare alla formazione degli atti dell'Unione Europea e alla loro successiva attuazione nelle materie di propria competenza (articolo 117, comma 5).

Tale nuovo ruolo regionale risulta particolarmente importante in considerazione, quanto meno, dei seguenti tre fattori: innanzitutto la sede, vale a dire il testo costituzionale, in cui il ruolo regionale nel processo decisionale europeo riceve riconoscimento espresso, insieme al riferimento tanto alla fase discendente che, soprattutto, alla fase ascendente; il suo riconoscimento nel contesto della nuova ripartizione di competenze Stato - Regioni introdotta con la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione), che amplia decisamente il campo di intervento regionale rispetto a quanto già consolidatosi precedentemente con riferimento, in modo particolare, alla fase discendente (articolo 117, commi 2, 3 e 4); l'evoluzione più recente della visibilità e del ruolo regionale nell'Unione europea, fino al riferimento inserito con il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 al sistema delle autonomie locali e regionali, alla coesione territoriale, al livello regionale e locale nel contesto dell'enunciazione del principio di sussidiarietà, nonché al richiamo espresso ai parlamenti regionali con poteri legislativi nel contesto del meccanismo di controllo del principio di sussidiarietà nelle proposte legislative europee, spettante ai Parlamenti nazionali. Per quanto riguarda gli altri aspetti della riforma costituzionale che interessano il presente progetto di legge, l'articolo 117 della Costituzione assoggetta sia il legislatore statale che quello regionale agli stessi vincoli: la Costituzione, nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali (comma 1); prevede poi che le norme di procedura sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto U.E. siano dettate con legge dallo Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (comma 5).

La Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente all'articolo 5, e la Legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari),

costituiscono le norme di procedura adottate dallo Stato in attuazione dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione.

Con particolare riferimento alla fase ascendente e alle norme di procedura contenute nella Legge 131/03, la Corte Costituzionale ha poi avuto modo di precisare che la competenza legislativa assegnata allo Stato dall'articolo 117, comma 5, consiste in una "competenza ulteriore e speciale" rispetto a quella assegnata dallo stesso articolo 117, comma 3, in materia di rapporti con l'Unione Europea delle Regioni (Corte Costituzionale, sentenza 19 luglio 2004, n. 239, pubblicata nella G.U. del 28 luglio 2004).

Tenendo conto della riforma costituzionale, lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13) dedica l'articolo 12 alla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario, individuando i rispettivi ruoli di Giunta e Assemblea e rimandando alla legge regionale per la disciplina puntuale di più aspetti.

La Legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), già aveva preso in considerazione alcuni aspetti essenziali della partecipazione regionale al processo decisionale europeo a seguito della riforma del Titolo V e della sua attuazione legislativa con Legge 131/03. Peraltro, la successiva approvazione dello Statuto regionale, nonché, a livello statale, l'adozione della Legge 11/05 che ha completato l'attuazione dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione ed abrogato la Legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari - cd. legge "La Pergola"), richiedono ora l'introduzione delle opportune norme regionali di procedura che, nel quadro delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, individuino gli organi, i tempi, le modalità di partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla formazione e attuazione del diritto U.E.

L'accresciuto ruolo che le Regioni sono chiamate a rivestire nell'ambito dell'ordinamento giuridico dell'U.E. si inserisce nell'ambito della posizione che, più in generale, è loro riconosciuta nella vita di relazione internazionale.

Sul versante internazionale, l'importanza delle Regioni e delle autonomie locali è oggi riconosciuta in numerosi fori di cooperazione, sia a livello regionale (U.E., Consiglio d'Europa) che a livello generale (in particolare, nel contesto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite). Dei poteri regionali e locali si occupano anche specifici strumenti di diritto internazionale, rientranti sia nella categoria del diritto pattizio che in quella del cd. "international soft-law".

Sul piano nazionale, già prima della riforma del Titolo V della Costituzione, alcuni interventi normativi e la giurisprudenza costituzionale avevano proceduto alla sistematizzazione di un complesso di attribuzioni, sottese al ruolo riconosciuto alle Regioni come enti dotati di autonomia politica, in grado di determinare delle implicazioni esterne del loro operato.

Con la Legge costituzionale 3/01 tale riconoscimento è divenuto assai più marcato, dal momento che le Regioni sono state, in sostanza, investite di un proprio potere estero (Corte Costituzionale, sentenza 19 luglio 2004, n. 238, pubblicata nella G.U. del 28 luglio 2004). Ciò è avvenuto, in particolare, tramite l'espressa previsione, contenuta nell'articolo 117, comma 9, della Costituzione, della possibilità per le Regioni di concludere accordi con altri Stati sovrani ed intese con enti interni ad altro Stato. È stato inoltre previsto che le Regioni provvedano, nelle materie di loro competenza, all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali dello Stato. Significativamente, questo ulteriore potere è contemplato nella medesima disposizione della Costituzione (articolo 117, comma 5), che riconosce la partecipazione delle Regioni alla formazione ed attuazione degli atti comunitari e dell'Unione Europea. Ha trovato così conferma anche a livello costituzionale il fatto che il ruolo che le Regioni sono chiamate ad esercitare nell'ordinamento dell'U.E. debba necessariamente coordinarsi con quello che esse possono assumere nella comunità internazionale *lato sensu* intesa.

La Legge 131/03 ha provveduto poi a specificare quanto previsto dal testo novellato della Costituzione, definendo una serie di obblighi procedurali volti a stabilire le modalità concrete di conclusione degli accordi e delle intese e quelle relative all'attuazione ed esecuzione degli accordi conclusi dallo Stato, anche alla luce del necessario coordinamento che deve sussistere tra l'azione regionale e le scelte e gli indirizzi di politica estera dello Stato.

Sul piano regionale, numerosi sono gli interventi normativi che, di recente, hanno provveduto a disciplinare alcuni profili delle attività internazionali della Regione Emilia-Romagna. Tra i più significativi, devono ricordarsi anzitutto la Legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), che si occupa di definire le modalità di partecipazione della Regione a programmi multilaterali e bilaterali di sviluppo; e la Legge regionale 6/04, che contiene alcune disposizioni di portata generale sulle attività di rilievo internazionale della Regione (articoli 4 e 6). Ultimo, in ordine di tempo, è intervenuto lo Statuto regionale, il cui articolo 13 (Attività di rilievo internazionale della Regione), riprende le competenze riconosciute alle Regioni dalla novella costituzionale, dettando alcune norme di dettaglio in materia di conclusione di accordi ed intese e lasciando alla legge regionale il compito di determinare le relative modalità d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea.

Sulla base di quanto sopra esposto appare evidente la necessità, anche tenuto conto dell'espressa delega contenuta nell'articolo 13 dello Statuto dell'Emilia-Romagna, di disciplinare le modalità di esercizio, da parte della Regione, del potere estero derivante dalla novella costituzionale del 2001. D'altra parte, si rende anche necessario predisporre gli opportuni coordinamenti tra la disciplina in parola e quella presente nella normativa regionale vigente che si riferisce alle attività di rilievo internazionale della Regione, *lato sensu* intese.

Per le ragioni già in precedenza richiamate, è opportuno poi che la disciplina faccia corpo unico con quella dedicata alla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea.

Ragioni differenti suggeriscono l'inserimento nel medesimo progetto di legge delle disposizioni attuative dell'articolo 25 dello Statuto, il quale è dedicato ai rapporti che, tramite la conclusione di intese, la Regione Emilia-Romagna può instaurare con altre Regioni italiane (cd. "rapporti interregionali").

Tale scelta si giustifica, in particolare, alla luce di due ordini di motivi distinti.

In primo luogo, rileva il tenore letterale dell'articolo 25, comma 1, dello Statuto, il quale richiede alla legge regionale di determinare «le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle intese». Tale precetto risulta, a ben vedere, del tutto simile a quello contenuto negli articoli 12 e 13 dello Statuto, alla cui attuazione il progetto di legge è principalmente dedicato. Anche questi articoli, infatti, richiedono espressamente, come si è avuto modo di illustrare in precedenza, che la relativa normativa regionale d'attuazione definisca le modalità di partecipazione e di informazione preventiva e successiva all'Assemblea. Da questo punto di vista, la riunione delle discipline attuative degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto consentirebbe di delineare in un unico testo di legge il ruolo complessivo che l'Assemblea legislativa è chiamata ad esercitare nelle relazioni che la Regione instaura con l'Unione Europea, con altri soggetti di diritto internazionale, con enti omologhi interni a Stati terzi e con le altre Regioni italiane.

In secondo luogo, bisogna pure evidenziare il fatto che l'articolo 117, comma 8, della Costituzione, cui l'articolo 25, comma 1, dello Statuto espressamente rinvia, ha previsto che la legge regionale ratifichi le intese concluse tra Regioni. Tale previsione introduce invero un evidente parallelismo tra la disciplina delle intese interregionali e quella degli accordi internazionali, dal momento che la ratifica è l'atto che, per il diritto

internazionale, esprime il consenso dello Stato ad obbligarsi al contenuto dell'accordo, consentendone il perfezionamento. Quanto detto pare confermato anche dai pochi elementi di prassi successivi alla riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione del 2001, riforma che ha introdotto il comma 8 dell'articolo 117 poc' anzi richiamato. In particolare, si segnala la Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 31 della Regione Veneto (Ratifica dell'intesa tra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti), la quale riproduce pedissequamente il contenuto standard delle leggi statali che autorizzano la ratifica e dispongono l'esecuzione degli accordi internazionali conclusi dall'Italia. Ancor più evidente, poi, è il parallelismo con i cd. "rapporti interregionali internazionali", vale a dire quei rapporti che si sostanziano nella conclusione di intese con enti omologhi interni ad altro Stato, e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto, possono divenire efficaci solo a seguito di ratifica da parte dell'Assemblea. Anche sotto questo profilo, dunque, sussistono validi motivi per unificare le diverse discipline.

Il progetto di legge è suddiviso in tre Titoli distinti.

Il Titolo I (articoli 1 - 20) è dedicato all'attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale ed è, a sua volta, suddiviso in tre Capi.

Il Capo I (articoli 1 - 3) contiene le Disposizioni generali del Titolo I.

L'articolo 1 individua le finalità del Titolo I e, segnatamente, l'attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale.

L'articolo 2 individua i principi generali richiamandosi ai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea è poi specificatamente volta al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione e, anche in accoglimento di indicazioni provenienti dalla Commissione Europea - si pensi alle Comunicazioni adottate dalla Commissione Europea nell'ambito del programma "Legiferare Meglio", su tutte, ad esempio alla recente COM (2008) 32 del 30 gennaio 2008 - si richiede che, nell'ambito della fase discendente, si ricorra alle consultazioni, si contribuisca alla riduzione degli oneri amministrativi e si evitino disposizioni supplementari non necessarie al recepimento della normativa comunitaria. Il riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione è introdotto, infine, nella relazione al progetto di legge comunitaria regionale presentata dalla Commissione assembleare competente.

L'articolo 3 è dedicato alla partecipazione della Regione, Giunta e Assemblea, alle sedi di cooperazione interistituzionale, tenendo conto delle sedi già istituite e alle quali partecipa la Regione (ad esempio il Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni, del quale l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna è partner già dal 2005), di quelle che potranno essere istituite a breve (si pensi all'eventuale controllo della Sussidiarietà in cooperazione con il Parlamento nazionale, qualora entri in vigore il nuovo Trattato ed i nuovi Protocolli ad esso allegati). La cooperazione interistituzionale è considerata anche quale elemento che concorre agli obiettivi di qualità della legislazione.

Il Capo II del Titolo I è dedicato alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea e si compone di dieci articoli (articoli 4-13).

L'articolo 4, dà attuazione all'articolo 12 dello Statuto con riferimento al diritto di informazione, preventiva e successiva dell'Assemblea da parte della Giunta, enunciato in via generale in riferimento alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti dell'Unione Europea, le cui modalità, come richiede l'articolo 12 dello Statuto, sono ulteriormente specificate nel progetto di legge. Con apposito elenco, si fa riferimento in modo particolare ad alcuni dei momenti e atti del processo decisionale, ascendente e discendente, oggetto di informazione specifica. L'informazione deve essere garantita invece in modo reciproco, tra Giunta e Assemblea, con riferimen-

to alla partecipazione alle attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3. Gli obblighi di informazione di cui all'articolo saranno attuati in via informatica, secondo modalità attuative la cui definizione avverrà d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

L'articolo 5 introduce la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa prevista entro il mese di aprile di ogni anno al fine di prendere in esame congiuntamente il programma legislativo annuale della Commissione europea e la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, predisposta dalla Giunta in attuazione dell'articolo 8, Legge 11/05. Un apposito atto di indirizzo alla Giunta può essere approvato dall'Assemblea in esito alla sessione comunitaria. Si prevede inoltre che, laddove possibile, per esigenze di razionale organizzazione dei lavori dell'Assemblea in materia europea, oltre che di maggiore efficacia dell'attività di indirizzo, l'esame possa avvenire contestualmente all'esame del progetto di legge comunitaria regionale presentato dalla Giunta.

L'articolo 6 è dedicato alla partecipazione della Regione alla fase ascendente, in particolare, nell'ambito delle procedure stabilite dallo Stato con Legge 131/05, articolo 5, comma 1, e Legge 11/05, articolo 5. Si prevedono i casi di invio di osservazioni al Governo sulle proposte e atti U.E. nelle materie di competenza regionale, sia da parte dell'Assemblea, con la procedura "speciale" che fa capo alla Commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto comunitario (articolo 38 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa), sia da parte della Giunta. Inoltre, un apposito comma fa riferimento alla richiesta al Governo di apposizione (obbligatoria) della riserva di esame, da parte della Conferenza Stato - Regioni, specificando il potere di indirizzo dell'Assemblea nei confronti della Giunta anche al fine di sollecitare tale richiesta. Si prevede poi una specifica modalità per dare attuazione in ambito regionale a quanto stabilito dall'Accordo stipulato il 16 marzo 2006 in Conferenza Stato - Regioni, circa l'attuazione dell'articolo 5, comma 1, della Legge 131/03, sulla designazione degli esperti regionali che andranno a comporre le delegazioni del Governo nei gruppi di lavoro e comitati di Consiglio U.E. e Commissione Europea. In particolare, la designazione degli esperti della Regione Emilia-Romagna avverrà tenendo conto dell'esistenza di sedi tecniche di cooperazione tra Giunta e Assemblea, qual è, ad esempio, il gruppo di lavoro sulla fase ascendente, già attivo dal 2006.

L'articolo 7 è dedicato al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti europei nelle materie di competenza regionale e tiene conto, da un lato, del rafforzamento del ruolo parlamentare, in particolare dei Parlamenti nazionali, in esito alla riforma dei Trattati, in secondo luogo, delle sperimentazioni svoltesi presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e degli esiti delle stesse. Con la procedura di cui all'articolo 38 del proprio regolamento interno, l'Assemblea legislativa esegue dunque il controllo della sussidiarietà anche nei contesti di cooperazione interistituzionale e, laddove istituita, interparlamentare, approvandone gli esiti con risoluzione. La comunicazione degli esiti alla Giunta è finalizzata anche alla formazione della posizione regionale da assumersi nei successivi momenti individuati dalla legge di procedura, in cui si sviluppa l'iter decisionale in ambito nazionale. La Giunta, laddove proceda a valutazioni relative al controllo della sussidiarietà, si raccorda con l'Assemblea. Si richiama altresì il ruolo dell'Assemblea con riferimento al controllo della sussidiarietà ex post, in sede giurisdizionale, per il quale si rimanda all'articolo 11 del progetto di legge.

Con l'articolo 8 si passa a disciplinare la fase discendente del diritto dell'Unione Europea che prevede, come passaggio preliminare, e in attuazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 8 della Legge 11/05, la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario che spetta alla Giunta, la quale trasmette la propria relazione all'Assemblea in occasione della sessione comunitaria. Si individua la definizione di legge comunitaria regionale che trova una propria genesi particolare, rispetto agli altri progetti di legge, negli esiti della verifica di conformità presentata all'Assemblea ed è predisposta sul-

la base degli indirizzi formulati dall'Assemblea nella sessione comunitaria. Il principio generale della "partecipazione" trova poi un'importante applicazione in riferimento all'iter di approvazione della legge comunitaria, tramite la convocazione di apposita udienza conoscitiva con la quale la Commissione competente consulta le parti interessate.

L'articolo 9 è dedicato al contenuto della legge comunitaria regionale con riferimento all'ipotesi di recepimento diretto delle direttive oppure di adozione di eventuali ulteriori atti di attuazione, sia dell'Assemblea che della Giunta, cui la legge può rimandare per il completamento del recepimento. Si prevede inoltre il caso dell'esecuzione dei regolamenti U.E., per cui la legge può indicare i casi in cui la Giunta è autorizzata ad adottare apposito regolamento, dettando criteri e principi direttivi; si prevede poi il caso dell'esecuzione delle decisioni e delle sentenze che riguardano la Regione Emilia-Romagna e pertanto comportino obblighi di adeguamento per la Regione. La legge comunitaria regionale, inoltre, modifica o integra la legislazione vigente, laddove necessario per l'attuazione o l'applicazione degli atti comunitari. Con riferimento al rispetto dell'obbligo di recepimento tempestivo delle direttive (articolo 8, comma 1, della Legge 11/05) si prevede che la legge comunitaria indichi il termine entro il quale dovranno essere adottati ulteriori atti di attuazione cui la stessa legge rimandi, oltre agli altri termini per l'adempimento di ulteriori obblighi al di là del caso specifico delle direttive, quale potrebbe essere il caso dell'esecuzione di sentenze o di decisioni.

L'articolo 10 si occupa dell'esecuzione o impugnazione delle decisioni, della Commissione europea o del Consiglio U.E., che interessino la Regione Emilia-Romagna. Si precisa il generale diritto dell'Assemblea all'informazione preventiva e successiva, su richiesta alla Giunta da parte della Commissione competente, con particolare riferimento alle conseguenze delle decisioni che comportino obblighi di adeguamento per la Regione e ai tempi dell'esecuzione. Si richiama il potere di indirizzo dell'Assemblea verso la Giunta sia per l'esecuzione, che per l'eventuale decisione regionale di impugnazione dinanzi al giudice comunitario. In quanto atto che interessi direttamente e individualmente la Regione Emilia-Romagna, infatti, la decisione potrà essere impugnata ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 230 del Trattato CE, nei termini da questo stabiliti.

All'articolo 11 si disciplina il caso in cui la Regione intenda far valere l'illegittimità di un atto normativo comunitario, utilizzando lo strumento del ricorso "indiretto" di cui all'articolo 5, comma 2, della Legge 131/03. In attuazione di quanto previsto all'articolo 12 dello Statuto, si prevede il diritto all'informazione preventiva dell'Assemblea, oltre alla possibile espressione di indirizzi alla Giunta anche per la richiesta di impugnazione che può essere formulata in sede di Conferenza Stato - Regioni, alla quale può seguire l'obbligo dello Stato di procedere all'impugnazione. L'Assemblea legislativa, inoltre, sarà particolarmente interessata all'impugnazione dell'atto laddove sullo stesso si sia pronunciata in fase ascendente in riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà. È questo il caso in cui si richiama specificatamente la possibilità che l'Assemblea inviti la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione dell'atto. Sempre in considerazione del ruolo assegnatole in fase ascendente, si fa salva la possibilità, per l'Assemblea di concorrere all'attivazione del controllo *ex post* della sussidiarietà anche nelle eventuali sedi di cooperazione interistituzionale di cui è parte. Si noti che, a differenza di quanto accade per il controllo *ex ante*, il Protocollo Sussidiarietà allegato al Trattato di Lisbona, non richiama anche in sede di controllo giurisdizionale, *ex post*, la collaborazione tra Parlamenti Nazionali e Parlamenti regionali. Ciò non toglie, peraltro, che tale meccanismo, una volta entrato in vigore il nuovo Trattato, possa essere previsto da uno Stato quale passaggio a rilevanza del tutto interna, finalizzato a sollecitare l'impugnazione da parte del Governo a nome del Parlamento nazionale. Si consideri, inoltre che anche la cooperazione tra Parlamenti nazionali e Parlamenti regionali prevista in riferimento alla fase *ex ante* è del tutto rimessa ad una decisione da prendere, *all'occorrenza*, a livello di ciascun Parlamento nazionale.

L'articolo 12 è dedicato alla partecipazione della Regione a progetti e programmi promossi dall'Unione europea e alla diffusione, da parte di Giunta ed Assemblea, della conoscenza dell'attività dell'Unione Europea presso gli EE.LL. e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale.

L'articolo 13 stabilisce il principio del raccordo tra le strutture organizzative, con un ruolo di coordinamento orizzontale della partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto U.E., da assegnare alle strutture che si occupano di processo legislativo, in considerazione dell'esigenza di comunicazione e di scambio con analoghe strutture, sia nei rapporti tra Giunta e Assemblea, che con i livelli regionale, nazionale (Governo e Parlamento) ed europeo. La norma si ispira anche a quanto suggerito dalla Commissione europea con la propria raccomandazione n. 2005/309/CE, del 12 luglio 2004, riguardante il recepimento del diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno, dove si indicano alcune prassi che facilitano il recepimento corretto e tempestivo delle direttive. Gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea sono disciplinati con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di Presidenza assunte d'Intesa. Infine, si fa riferimento a modalità concordate tra Giunta e Assemblea per agevolare reciprocamente l'accesso alle banche dati istituzionali relative alla fase ascendente e discendente del diritto U.E., rese disponibili alle Regioni ma non accessibili direttamente per entrambe, sia Giunta che Assemblea.

Il Capo III del Titolo I del progetto di legge è dedicato all'attività internazionale della Regione Emilia-Romagna e si compone di sette articoli (articoli 14 - 20), che prevedono, in particolare, le seguenti norme.

L'articolo 14, che apre il Capo, provvede anzitutto, al comma 1, ad integrare la descrizione delle attività di rilievo internazionale che la Regione può svolgere contenuta nell'articolo 4, comma 2, della Legge regionale 6/04. In particolare, l'integrazione si riferisce alle attività che discendono dalla novella costituzionale del 2001 e precisa che la Regione può disporre direttamente: a) l'attuazione ed esecuzione di accordi internazionali stipulati dallo Stato; b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione; c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.

L'articolo 15 del progetto di legge si preoccupa di delineare in termini generali le interazioni tra Assemblea legislativa e Giunta nello svolgimento delle attività internazionali. A questo proposito, viene anzitutto evidenziata, al comma 1, la funzione di indirizzo che l'Assemblea è chiamata ad esercitare in materia ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera j), dello Statuto. La disposizione ribadisce che tale funzione ha carattere generale e permanente. Viene poi fatto rinvio agli articoli successivi, là dove sia stata espressamente prevista la possibilità di adozione, da parte dell'Assemblea, di atti - anche di indirizzo - relativi a precise fasi delle procedure concernenti l'esecuzione o attuazione di accordi stipulati dallo Stato ovvero la conclusione di accordi o intese.

Vale la pena ricordare al riguardo, per l'importanza che può assumere nell'esercizio del potere estero della Regione, la facoltà dell'Assemblea di approvare un atto di indirizzo rivolto al Presidente della Giunta nel caso in cui questi sia chiamato ad intervenire in Consiglio dei Ministri a fronte di un dissenso tra la Regione ed il Ministro degli Affari esteri su questioni di opportunità inerenti alle attività di cui all'articolo 6, commi 1 - 3, della Legge 131/03 (relativi, rispettivamente, all'esecuzione ed attuazione di accordi stipulati dallo Stato ed alla stipulazione di accordi ed intese) e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato.

Il comma 1, infine, precisa la possibilità di svolgimento in Assemblea di specifiche sessioni sulle relazioni internazionali, disciplinate dal successivo articolo 20.

L'articolo 15, comma 2, precisa invece gli obblighi informativi che la Giunta è chiamata ad adempiere nei confronti dell'Assemblea nella materia di cui è questione. In particolare, vengono segnalate alcune informazioni ritenute prioritarie che

devono senz'altro essere fornite all'Assemblea. I tempi e le modalità relative all'adempimento degli obblighi informativi sono precisati negli articoli successivi. Il comma 3 provvede poi a precisare che Giunta ed Assemblea devono reciprocamente informarsi circa le rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.

L'articolo 16 del progetto di legge provvede a dare esecuzione all'articolo 13, comma 1, lettera a), dello Statuto, il quale prevede la competenza della Regione a dare attuazione ed esecuzione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza, agli accordi internazionali stipulati dallo Stato. È opportuno precisare al riguardo che la circostanza che vede lo Statuto regionale riferirsi all'esecuzione ed attuazione di accordi internazionali "stipulati" dallo Stato, anziché, come previsto dalla legge 131/2003, di accordi "ratificati" dallo Stato, è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale compatibile col dettato della Costituzione (Corte Costituzionale, sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 2004). La Corte ha infatti precisato che la formulazione dello Statuto «può riferirsi anche all'attuazione di accordi internazionali stipulati in forma semplificata e che intervengono in materia regionale, restando ovviamente fermi i poteri statali di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione». Alla luce di ciò si è dunque ritenuto di dover mantenere la medesima formulazione utilizzata dallo Statuto anche nel presente progetto di legge.

L'articolo 16, comma 1, prevede che l'attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato avvenga di norma in via amministrativa. Il comma 2 precisa che la preventiva comunicazione da effettuarsi nei confronti del Ministero degli Affari esteri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per gli affari regionali ai termini dell'articolo 6, comma 1, della Legge 131/03 venga altresì trasmessa alla Assemblea, la quale può esercitare al riguardo il proprio potere di indirizzo.

L'articolo 17 disciplina le modalità di conclusione, da parte della Regione, delle intese con enti omologhi di altri Stati sovrani.

Si segnala che la definizione di "intesa" rilevante ai fini del progetto di legge è quella fornita a livello statale. In particolare, rileva la definizione contenuta nell'articolo 6, comma 2, della Legge 131/03, secondo cui le intese possono essere dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle Regioni, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale. Il Vademecum redatto dal Ministero degli Affari esteri sulle procedure per la sottoscrizione di accordi, intese e gemellaggi ha poi ulteriormente precisato che il termine "intesa" deve intendersi riferito a qualsiasi documento che, indipendentemente dal titolo che reca, abbia come parti contraenti la Regione ed uno o più enti omologhi stranieri, e che sia diretto al perseguimento delle finalità appena richiamate. Il comma 1 dell'articolo 17 colloca la conclusione delle intese nel quadro degli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui al successivo articolo 19.

Il comma 2 specifica gli obblighi informativi che la Giunta è chiamata ad adempiere nei confronti della Assemblea nel momento in cui decide di avviare l'iter per la conclusione di un'intesa e durante lo svolgimento dell'iter medesimo. In particolare, è previsto che la Giunta dia tempestiva comunicazione dell'attivazione della procedura all'Assemblea, la quale può formulare indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. La Giunta deve poi, una volta definito il progetto di intesa, trasmettere lo stesso all'Assemblea, unitamente alla comunicazione con la quale si provvede ad informare del progetto il Dipartimento Affari regionali o il Ministero degli Affari esteri, dando avvio alla procedura di coordinamento Stato-Regione prevista dall'articolo 6, comma 2, della Legge 131/03. L'Assemblea può formulare osservazioni sulla bozza di intesa. È poi previsto che essa venga informata dell'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e delle misure che si rendono necessarie al riguardo.

Il comma 3 precisa gli adempimenti che si rendono necessari a seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta. In particolare, è previsto che il Presidente della

Regione, o un assessore da lui delegato, proceda alla sottoscrizione dell'intesa e, subito dopo, ne trasmetta il testo all'Assemblea per la ratifica. Tale comunicazione deve essere accompagnata dalle informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione oltre che da quelle relative agli oneri finanziari che derivano dalla conclusione dell'intesa.

Il comma 4 definisce il potere di ratifica dell'Assemblea. In analogia con quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione, il comma precisa che, nei casi di intese che comportano modificazioni di leggi, la ratifica avvenga tramite legge. È poi previsto che, di regola, la ratifica di intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avvenga contestualmente alla modifica di detti atti. Infine, il comma 5 della disposizione, si occupa del regime di pubblicità dell'intesa. Esso prevede in particolare che il testo dell'intesa venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, congiuntamente all'atto di ratifica.

L'articolo 18 reca la procedura per la conclusione degli accordi da parte della Regione. Tale procedura si inserisce in quella relativa alle intese e disciplinata dall'articolo precedente, del quale vengono nella sostanza ripresi i commi 1, 3, 4 e 5, pur dovendosi tener conto dei diversi e più pregnanti obblighi previsti dalla Legge 131/03 in merito alla procedura di coordinamento con lo Stato. In questo contesto, si segnala in particolare la precisazione, contenuta nel comma 3 dell'articolo 18, secondo cui l'Assemblea rifiuta la ratifica degli accordi conclusi dalla Giunta che risultano nulli ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge 131/03. Trattasi, più precisamente, degli accordi conclusi in assenza del prescritto conferimento di pieni poteri da parte del Ministero degli affari esteri.

Anche in questo caso, la definizione di "accordo" rilevante è precisata nella Legge 131/03, all'articolo 6, comma 3. La disposizione prevede che le Regioni possano concludere con altri Stati solo accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Tale definizione coincide con quella di "accordo in forma semplificata" contenuta nella circolare n. 5 del Ministro degli Affari Esteri Agnelli, del 19 aprile 1995, concernente "Procedure relative agli accordi internazionali": si riconosce in tal modo che le Regioni possono stipulare solo accordi in forma semplificata, accordi, cioè, per i quali non si rende necessaria la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Da segnalarsi anche che il Vademecum del Ministero degli Esteri sopra citato ha provveduto a specificare che la nozione di "accordo" deve essere estesa a qualsiasi atto avente come parti contraenti una Regione ed il Governo di uno o più Stati sovrani, a prescindere dal titolo che esso reca.

L'articolo 19 provvede ad integrare il contenuto dell'articolo 5, comma 1, della Legge regionale 6/04, che si riferisce all'adozione da parte dell'Assemblea, su proposta della Giunta, di un documento pluriennale di indirizzi in materia di rapporti internazionali della Regione. Tale documento costituisce la cornice di riferimento per l'azione esterna della Regione, delineando, tra le altre cose, le priorità e gli obiettivi strategici della stessa.

Il comma 1 dell'articolo 19 prevede che il documento in parola debba contenere anche le priorità e gli obiettivi per le attività di cui all'articolo 14 del progetto di legge, oltre che forme di monitoraggio e di valutazione delle attività di rilievo internazionale in corso d'opera o già realizzate.

Il comma 2 prevede che la Regione garantisca l'informazione delle attività di rilievo internazionale svolte, anche attraverso il ricorso a strumenti informatici (quale, per esempio, la predisposizione di un apposito portale Internet ove venga data comunicazione puntuale delle attività svolte e dove sia possibile rinvenire la relativa documentazione).

L'articolo 20 prevede la possibilità di tenere sessioni sulle relazioni internazionali. Si prevede che tali sessioni vengano convocate, di regola una volta all'anno, dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita la Giunta e i presidenti di grup-

po. Esse rappresentano la sede privilegiata nella quale la Giunta informa l'Assemblea sulle attività svolte in attuazione del documento di indirizzi di cui all'articolo 19 e sulle sue future linee di sviluppo. È previsto poi che, a seguito di tale informativa, l'Assemblea possa adottare apposito atto d'indirizzo.

Il Titolo II del progetto di legge, composto dal solo articolo 21, provvede all'attuazione dell'articolo 25 dello Statuto che è dedicato ai rapporti interregionali.

In particolare, l'articolo 21 mutua la disciplina contenuta negli articoli 17 e 18, dedicati, rispettivamente, alla conclusione di intese ed accordi, introducendo gli opportuni adattamenti. Tra questi, si segnala in particolare la previsione che condiziona la sottoscrizione dell'intesa ad un parere emesso dalla commissione assembleare competente per materia (comma 3) e quella che impone una durata predeterminata alle intese e che

ne vieta la proroga automatica (comma 8). In conformità con quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, dello Statuto, la disciplina relativa alla conclusione di intese interregionali si applica anche agli accordi conclusi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento, in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali.

Il Titolo III del progetto di legge, composto da tre articoli (articoli 22-24), contiene le Disposizioni finali.

All'articolo 22 si prevede il monitoraggio sullo stato di attuazione della legge, a due anni dall'entrata in vigore della stessa. Si pensi, in tal senso, all'esigenza di monitorare gli atti di attuazione cui si rimanda in più punti.

All'articolo 23 si trova la norma finanziaria.

All'articolo 24, le necessarie abrogazioni di legge.

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E
ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
E ALLE ATTIVITÀ DI RILIEVO
INTERNAZIONALE. ATTUAZIONE DEGLI
ARTICOLI 12 E 13 DELLO STATUTO REGIONALE

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il Titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea e le attività di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato.

Art. 2
Principi generali

1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea nonché le attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.

2. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea persegue gli obiettivi di qualità della legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente commissione assembleare sul progetto di legge comunitaria, fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione.

Art. 3
Cooperazione interistituzionale

1. Anche ai fini del miglioramento della qualità della legislazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

CAPO II
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea

Art. 4
Rapporti Giunta - Assemblea

1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

- a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, Legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);
- b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia - Romagna in ambito nazionale;
- c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio U.E. con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea hanno espresso una posizione;
- d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;
- e) all'esecuzione di una decisione della Commissione Europea o del Consiglio U.E. da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;
- f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attività svolte nell'ambito delle rispettive attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3.

3. La Giunta e l'Assemblea assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, di intesa, definiscono le modalità attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.

Art. 5
Sessione comunitaria

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione comunitaria in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale

della Commissione Europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'articolo 8 della Legge n. 11 del 2005. L'esame dei due atti può essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea può concludere la sessione comunitaria approvando apposito atto di indirizzo.

Art. 6

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto dell'Unione Europea

1. La Regione Emilia-Romagna concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione Europea, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio U.E. e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, Legge n. 131 del 2003.

2. L'Assemblea può esprimere indirizzi alla Giunta anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della Legge n. 11 del 2005.

3. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della Legge n. 11 del 2005, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee, nelle materie di competenza regionale, qualora espresse dall'Assemblea, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla Commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.

4. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge n. 11 del 2005, la Giunta può richiedere il parere alla Commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta, per le quali non sia stato richiesto il parere alla Commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima Commissione.

5. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio U.E. e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Art. 7

Sussidiarietà

1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti europei che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale e interparlamentare, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarietà, approvati con risoluzione, sono comunicati alla Giunta anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura.

2. La Giunta regionale procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza raccordandosi con l'Assemblea.

3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, le funzioni assegnate all'Assemblea legislativa dall'articolo 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.

Art. 8

Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea

1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e trasmette la relazione all'Assemblea in occasione della sessione comunitaria di cui all'articolo 5.

2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea nella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La Commissione competente consulta le parti interessate, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva.

3. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.

Art. 9

Contenuto della legge comunitaria regionale

1. La legge comunitaria regionale:

a) provvede al recepimento delle direttive adottate dall'Unione Europea nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea o della Giunta, per il completamento del recepimento;

- b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti U.E., indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;
- c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti di natura amministrativa adottati dall'Unione europea, in particolare delle Decisioni adottate dalla Commissione Europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
- d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione Europea;
- e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a), b), c), d);
- f) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
- g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione Europea.

2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento U.E.

Art. 10

Decisioni della Commissione U.E. e del Consiglio U.E.

1. Su richiesta della Commissione competente, la Giunta riferisce circa le conseguenze delle Decisioni che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e circa i tempi per l'esecuzione.
2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.

Art. 11

Impugnazione di atti normativi comunitari

1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Giunta regionale può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge n. 131 del 2003.

2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.

3. Resta salva la possibilità dell'Assemblea di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

Art. 12

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione Europea

1. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.
2. Giunta e Assemblea promuovono altresì la conoscenza delle attività dell'Unione Europea presso gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.

Art. 13

Norme organizzative

1. Con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, assunte d'Intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche U.E. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per l'Assemblea.
2. L'Assemblea e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche istituzionali dati in materia europea.

CAPO III

Attività di rilievo internazionale della Regione

Art. 14

Attività di rilievo internazionale della Regione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma

2, della Legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), le attività di rilievo internazionale della Regione sono esercitate anche attraverso:

- a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;
- b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;
- c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.

Art. 15

Rapporti Assemblea – Giunta

1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, della presente legge, l'Assemblea può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20.

2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali e le attività di mero rilievo internazionale dal comma 3 del presente articolo, la Giunta assicura un'informazione completa e tempestiva all'Assemblea legislativa. In particolare, tale informazione riguarda:

- a) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;
- b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;
- c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
- d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;
- e) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
- f) l'adozione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, della Legge regionale n. 6 del 2004, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della Legge n. 131 del 2003;
- g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.

Art. 16

Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della Legge n. 131 del 2003, dà esecuzione e attuazione diretta, nelle materie di competenza regionale, agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, che avviene di norma in via amministrativa.

2. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge n. 131 del 2003, è effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemblea legislativa, che può esprimere indirizzi da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.

Art. 17

Intese con Enti territoriali interni ad altro Stato

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della Legge n. 131 del 2003, provvede, nelle materie di competenza regionale, alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge n. 131 del 2003; l'Assemblea può formulare osservazioni sulla bozza di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea.

3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la ratifica, fornendo le informazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere d), e) e g).

4. L'Assemblea delibera, su richiesta della Giunta, la ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi.

5. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.

Art. 18

Accordi della Regione con Stati esteri

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della Legge n. 131 del 2003, provvede, nelle materie di competenza regionale, alla conclusione di accordi internazionali con altri Stati.

2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di cui all'articolo 6, comma 3, della Legge n. 131 del 2003 anche all'Assemblea, la quale può esprimere indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. A seguito della delibera di approvazione dello schema di accordo, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea, unitamente alla relativa comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della Legge n. 131 del 2003; l'Assemblea può formulare osservazioni sulla bozza di accordo. La Giunta comunica altresì all'Assemblea l'esito finale della procedura di coordinamento prevista dall'articolo 6, comma 3, della Legge n. 131 del 2003 nonché le misure che intende adottare al riguardo.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3, 4, e 5, in quanto compatibili. L'Assemblea rifiuta la ratifica degli accordi che risultano nulli ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge n. 131 del 2003.

Art. 19

Indirizzi in materia di rapporti internazionali

1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge regionale n. 6 del 2004, sono altresì individuati le priorità e gli obiettivi per le attività di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge, che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.

2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie attività di rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche mediante il ricorso a strumenti informatici.

Art. 20

Sessione sulle relazioni internazionali

1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita la Giunta e i presidenti di gruppo, convoca una sessione sulle relazioni internazionali.

2. In tale sessione la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione, nelle varie aree geografiche e tematiche, del documento di indirizzi di cui all'articolo 19 e sulle sue future linee di sviluppo.

3. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi.

TITOLO II

**RAPPORTI INTERREGIONALI.
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25
DELLO STATUTO REGIONALE**

Art. 21

Intese con altre Regioni

1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

2. La Giunta comunica tempestivamente all'Assemblea l'avvio delle trattative volte alla stipula dell'intesa. L'Assemblea può esprimere indirizzi, principi e criteri da seguire durante i negoziati.

3. Il Presidente della Giunta, o l'assessore da lui delegato, sottoscrive l'intesa previo parere della commissione assembleare competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate all'Assemblea le informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.

4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre 15 giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Giunta regionale ne trasmette il testo all'Assemblea, ai fini della ratifica di cui all'articolo 117, comma 8, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa regionale.

5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalità di esecuzione dell'intesa.

6. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

7. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.

8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere prorogate automaticamente.

9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello Statuto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Monitoraggio

1. A due anni dall'entrata in vigore della presente legge,

con riferimento alle parti di rispettiva competenza, Giunta e Commissione assembleare presentano all'Assemblea una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.

Art. 23

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessa-

rie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 24

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della Legge regionale n. 6 del 2004.
